



## COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA

- Città Metropolitana di Reggio Calabria -  
Corso Luigi Razza n. 2 - 89014

www.comune.oppidomamertina.rc.it

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

## N° 57/2023

**OGGETTO: Determinazione tariffe servizio idrico anno 2023.**

L'anno 2023, il giorno cinque del mese di luglio, alle ore 12:30 e ss., nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, appositamente convocata, nelle persone seguenti:

N°	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presenti
1	BARILLARO Bruno	SINDACO	SI
2	IARIA Marta	VICE-SINDACO	SI
3	SANFEDELE Silvana	ASSESSORE	SI
4	CAIA Teresa	ASSESSORE	SI
5	RIGANO' Fiorentino	ASSESSORE	SI

Partecipa la D.ssa Amalia Maria Barresi, Segretario Comunale, incaricato della redazione del presente atto.

Assume la Presidenza il Sindaco, il quale, constatato che gli assessori presenti, integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

### LA GIUNTA COMUNALE

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i seguenti pareri previsti dal T.U.ee.ll.:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Arch. Luciano A. Macri  f.to Dott. Saverio Verduci
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Dott. Saverio Verduci

#### Premesso che:

- ✓ l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, per effetto dell'art. 1 comma 528 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- ✓ l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal D.P.R. 116/11, prevede che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché

*di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;*

- ✓ l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che *“il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;*
- ✓ l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che *“L' Agenzia ... [ora l' Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell' utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”;*
- ✓ l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa, tra gli altri, che essa:
  - *“definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)”* (lettera c);
  - *“predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)”* (lettera d);
  - *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”*(lettera f);
- ✓ la comunicazione COM(2000) 477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del *full cost recovery*, vi sono:
  - a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi);
  - b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi);
  - c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);

#### **Considerato che:**

- ✓ sul piano locale, l'Ente di Governo d'Ambito è stato individuato nell'Autorità Idrica della Calabria (AIC), istituita con la Legge Regionale n. 18 del 18 maggio 2017 - Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato – che all'articolo 7 comma 1 lettera d) ricomprende tra le funzioni dell'assemblea dell'AIC la *“determinazione della tariffa di base del servizio di cui all'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006, da sottoporre all'approvazione della competente autorità nazionale di regolazione del settore”;*
- ✓ per effetto del comma 5 dell'indicato articolo 154 del superiore decreto legislativo, il Comune, nella qualità di gestore, ancorché non conforme, è tenuto ad applicare la tariffa;

**Riassunto** che con nota n. 445 del 20.04.2020 - avente ad oggetto *“Aggiornamento tariffe Servizio Idrico Integrato: Deliberazione ARERA 580/2019/R/Idr del 27.12.2019, recante: “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”*, per gli anni 2020-2023. Circolare per l'adozione dello Schema regolatorio di convergenza - l'Autorità Idrica della Calabria ha, tra l'altro, esposto quanto di seguito:

- ❖ *Con la deliberazione n. 580/2019/R/idr del 27.12 u.s. l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha definito la nuova metodologia per il calcolo dei corrispettivi, per il servizio idrico integrato, per il periodo regolatorio 2020 - 2023. La deliberazione richiamata, in particolare, ricomprende all'art. 31 dell'Allegato alla stessa, lo schema regolatorio di convergenza - alternativo agli schemi regolatori "classici" - che si applica "ai casi di soggetti caratterizzati da perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione del servizio, ai sensi della normativa vigente" (cfr. Calabria), ovvero alla fattispecie dei Comuni che gestiscono in economia diretta il servizio idrico integrato. Il dispositivo regolamentare deliberato dall'Autorità nazionale di Regolazione prevede, quindi e per la prima volta, una specifica forma di regolazione "semplificata", che consente l'attuazione, sebbene transitoriamente, della regolazione del servizio idrico integrato anche per quelle realtà (prevalentemente presenti al Sud, ma che permangono, ancorché in modo meno evidente, anche nel resto d'Italia) dove l'elevata frammentazione gestionale e soprattutto le ridottissime dimensioni dei gestori (in larga prevalenza gestioni in economia comunali) non hanno permesso l'avvio della regolazione stessa.*
- ❖ *L'adozione dello Schema di convergenza .... permetterebbe al Comune di accedere ad un aggiornamento tariffario che per l'anno 2020 si sostanzierebbe in un aumento del 7,5% rispetto a quanto applicato nell'anno 2019 (di cui il 5% per l'adozione dello schema di convergenza ed un ulteriore 2,5% per l'adesione al percorso di aggregazione verso il Gestore Unico d'ambito).*
- ❖ *Il Protocollo conterrà, inoltre, l'esplicita accettazione degli elementi di risoluzione dell'accesso allo schema di convergenza laddove non siano conseguiti gli obiettivi annuali assunti in base al Piano degli obblighi dell'Autorità Idrica, con i conseguenti effetti di penalizzazione per il Comune. Giova, altresì, ricordare che l'aggiornamento tariffario attraverso il ricorso allo Schema di convergenza rimane condizionato agli obblighi, vincolanti, da parte del gestore (Comune) di:*
  - *registrazione al portale ARERA e a quello della Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);*
  - *applicazione in bolletta delle componenti perequative (UI) previste dalla regolazione e il relativo versamento alla CSEA;*
  - *iscrizione al sistema SGAt (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche) implementato da ANCI per ARERA al fine della gestione del bonus idrico per le famiglie in condizione di disagio economico e sociale;*
  - *adozione della Carta dei Servizi.*

#### **Viste:**

- *la Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, n. 6/2013/R/COM del 16.01.2013, con la quale veniva istituita una componente tariffaria UI1, pari ad € 0,5 centesimi di euro/metro cubo al netto dell'IVA, che i gestori devono applicare ai propri utenti relativamente alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, il cui importo è destinato alla compensazione delle agevolazioni tariffarie concesse in favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 20/05/2012;*
- *la successiva Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, n. 529/2013/R/COM del 21.11.2013, con la quale viene modificato, con decorrenza 01/01/2014, l'importo della componente UI1 da € 0,5 centesimi di euro/metro cubo al netto dell'IVA a € 0,4 centesimi di euro/metro cubo al netto dell'IVA;*
- *la Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, n. 918/2017/R/IDR del 27.12.2017 con la quale vengono determinate dal 01/01/2018:*
  - *la componente tariffaria perequativa UI2 (istituita dalla deliberazione dell'Autorità n. 664/2015/R/IDR) pari ad € 0,9 centesimi di euro/metro cubo al netto dell'IVA, che i gestori devono applicare a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, il cui importo è prevalentemente destinato alla promozione della qualità tecnica del servizio idrico integrato;*
  - *la componente tariffaria perequativa UI3 (istituita dalla deliberazione dell'Autorità 664/2015/R/idr e successivamente valorizzata con delibera 918/2017/R/idr) pari a 0,5 centesimi di euro/metro cubo al netto di IVA, che i gestori devono applicare a tutte le utenze del servizio idrico integrato, diverse da quelle in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione del corrispettivo di acquedotto a partire dall'annualità 2018, il cui importo è destinato alla perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico volto ad alimentare un meccanismo perequativo operante su scala nazionale . Con successiva deliberazione ARERA n. 3/2020/R/idr del 14/01/2020, a partire*

dall'annualità di 2020 la componente viene applicata anche ai corrispettivi di fognatura e depurazione;

- la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico n. 580 del 27/12/2019 che stabilisce che a decorrere dal 01/01/2020, agli utenti dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione verrà addebitata la componente perequativa UI4 nella misura di 0,4 centesimi di euro/metro cubo destinata all'alimentazione ed alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'art. 58 della legge 221/2015.

**Vista** la Deliberazione ARERA 30 dicembre 2021, n. 639/2021/R/Idr, avente ad oggetto: "Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato";

**Vista** la nota prot. 148 del 15/02/2021, e successive di pari oggetto, con le quali, nelle more della completa attuazione della legge di riforma del SII, di cui al D.Lgs. 152/2006 e alla legge regionale n. 18/2017, l'Autorità Idrica Calabria ha trasmesso a tutti i Comuni della Calabria una scheda di ricognizione dei dati tecnici, economici e tariffari del servizio idrico integrato;

**Considerato** che il Comune con nota prot. 2565/2021 ha trasmesso entro i termini previsti le schede compilate con l'indicazione dei dati economici, tecnici e tariffari relativi al servizio idrico integrato;

**Preso atto**, che AIC ha emanato la circolare sopra richiamata con la quale *i Comuni sono stati invitati, singolarmente, ad aderire allo Schema di convergenza, attraverso la sottoscrizione di uno specifico di Protocollo di impegni, allegato al medesimo invito;*

**Rilevato** che il Comune di Oppido Mamertina ha aderito allo Schema di convergenza in data 05/07/2021 con nota protocollo n. 5935;

**Vista** la legge regionale 20/04/2022, n. 10, recante "Organizzazione dei Servizi Pubblici Locali dell'Ambiente, con la quale, tra l'altro, è stata istituita l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (di seguito anche "Arrical"), individuata quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**Richiamato** il Decreto n. 01 del 20 gennaio 2023 del Commissario Straordinario ARRICAL con il quale è stato modificato il Decreto n. 60 del 30 dicembre 2022 riapprovando il documento denominato "Declaratoria riferita alla fase preliminare per l'avvio del servizio, contenuta nel cronoprogramma generale di subentro operativo del Gestore Unico d'Ambito SORICAL S.p.A disponendo, tra l'altro, che:

- l'aumento delle tariffe esistenti rispetto all'anno 2022 non potrà eccedere il 10,5% (valore massimo previsto nello schema di Convergenza ARERA) 3 art. 1 comma f;
- i Comuni sono tenuti ad inviare il PEF del Servizio Idrico Integrato ad ARRICAL, che provvederà alla loro validazione e successiva approvazione entro 30 giorni dal ricevimento via pec degli stessi; &... i dati sui costi e ricavi del servizio, attualmente sostenuti dai Comuni, potranno essere utilizzati per la successiva predisposizione delle tariffe a decorrere dall'anno 2024 (art. 2 comma a);
- l'articolazione tariffaria nelle bollette, emesse nel primo semestre 2023, si baserà sull'utilizzo di usi e scaglioni invariati rispetto a quelli applicati nell'anno 2022.
- le tariffe unitarie per uso/scaglione saranno quelle derivanti dalla determinazione delle Entrate tariffarie individuate al precedente comma f) dell'art.1;

**Precisato che:**

- con nota dell'ARRICAL prot.n. 225 del 20/01/2023, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2, lett. b) del Decreto del Commissario Straordinario ARRICAL n.1/2023, è stato trasmesso il file "schema PEF SII2023+CALC.xls" per la predisposizione del PEF comunale del Servizio Idrico Integrato dell'anno 2023, da trasmettere ad ARRICAL ai fini della dovuta istruttoria e successiva approvazione;
- con Delibera di G.C. n. 35 del 28/04/2023 è stata approvata la proposta di PEF 2023 del Servizio Idrico Integrato sulla base dello specifico file di raccolta dati fornito da ARRICAL, trasmesso per la validazione alla competente Autorità con nota prot. 4109 del 03/05/2023;

**Dato atto** che, l'ARRICAL con Determinazione Dirigenziale n. 35 del 15/05/2023, preso atto della documentazione trasmessa ha approvato la proposta di PEF del Servizio Idrico Integrato proposto dal Comune

di Oppido Mamertina (RC) sulla base dello specifico strumento di raccolta dati e relativa elaborazione fornito dall' Autorità determinando il moltiplicatore tariffario 2023 rispetto all'anno 2022 pari a un valore del 1,105;

**Richiamata** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 16/05/2022 con la quale veniva determinata l'articolazione tariffaria per l'anno 2022;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere all'approvazione delle tariffe del Servizio Idrico Integrato per l'anno 2023 applicando alle tariffe 2022 il moltiplicatore tariffario del valore di 1,105;

**Dato atto**, altresì, che:

- ✓ l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
- ✓ ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del TUEL, (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio di previsione;
- ✓ l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali allegano al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- ✓ l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ✓ l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- ✓ il comma 3 dell'articolo n. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede una deroga espressa alla disposizione di cui al comma 169 sopra richiamato, disponendo che: *“ ..... Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.”*,

**Visto** l'art. 151 comma 1 del D.lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'approvazione del bilancio previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

**Visti**, inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, comma 775 della legge n. 197 del 29.12.2022 (legge di bilancio 2023), pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2022, n. 303, S.O., che ha disposto il differimento al 30 aprile 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 19.04.2023, pubblicato in G.U. n. 97 del 26 aprile 2023, che dispone l'ulteriore differimento al 31 maggio 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 30.05.2023, pubblicato in G.U. n. 126 del 31 maggio 2023, che dispone l'ulteriore differimento al 31 luglio 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali;

Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

### **La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato**

1. di prendere atto della Determinazione Dirigenziale ARRICAL n. 35 del 15.05.2023, con cui è stata validata la proposta di PEF del Servizio Idrico Integrato anno 2023 approvata dal Comune di Oppido Mamertina giusta Delibera di G.C. n. 35 del 28/04/2023, determinando il moltiplicatore tariffario 2023 rispetto all'anno 2022 pari a un valore del 1,105;
2. di approvare, l'articolazione tariffaria relativa al Servizio Idrico Integrato per l'anno 2023 di seguito riepilogata, determinata applicando il moltiplicatore previsto al precedente punto 1):

<b>USO DOMESTICO - QUOTA FISSA € 25,00</b>	
<b>FASCE DI CONSUMO</b>	<b>TARIFFA A Mc 2023</b>
Consumo fino a 100 mc.	1,07
“ da 101 a 200 mc	1,18
“ da 201 a 300 mc	1,24
“ da 301 a oltre	1,29
Fognatura	0,12

<b>USO COMMERCIALE - QUOTA FISSA € 25,00</b>	
<b>FASCE DI CONSUMO</b>	<b>TARIFFA A Mc 2023</b>
Consumo fino a 200 mc.	1,18
“ da 201 a 300 mc.	1,30
“ da 301 a oltre	1,37
Fognatura	0,12

<b>USO INDUSTRIALE - QUOTA FISSA € 25,00</b>	
<b>FASCE DI CONSUMO</b>	<b>TARIFFA A Mc 2023</b>
Consumo fino a 500 mc.	1,45
Consumo da 501 a 900 mc.	1,52
“ da 901 a oltre	1,60
Fognatura	0,12

<b>USO DIVERSO - QUOTA FISSA € 25,00</b>	
<b>FASCE DI CONSUMO</b>	<b>TARIFFA A Mc 2023</b>
Consumo fino a 200 mc.	1,18
Consumo da 201 a 300 mc.	1,24
“ da 301 a oltre	1,37
Fognatura	0,12

3. di applicare:
- la componente UI1 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, come stabilito dalle Deliberazioni ARERA n. 6/2013/R/COM e n. 529/2013/R/COM, e successivi aggiornamenti e integrazioni;
  - la componente UI2 alle tariffe di acquedotto e fognatura, per la promozione della qualità contrattuale e tecnica dei servizi idrici, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR e integrata dalla delibera 917/2017/R/idr;
  - la componente UI3 quale componente tariffaria aggiuntiva della tariffa di acquedotto e fognatura, finalizzato al riconoscimento del bonus sociale idrico, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR, dalla Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr e dalla Delibera ARERA n.3/2020/R/idr;
  - la componente UI4 alle tariffe di acquedotto e fognatura, per la gestione del Fondo di garanzia per le Opere Pubbliche, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR;
4. di provvedere altresì all'applicazione delle predette componenti tariffarie addizionali disposte dall'ARERA, il cui gettito versato dall'utenza dovrà essere incassato a partite di giro e riversato alla Cassa dell'Autorità secondo le modalità dalla stessa stabilite;
5. di dare atto che copia della presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
6. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Oppido Mamertina.

Infine la Giunta Comunale, attesa l'urgenza dell'adozione di tale atto propedeutico al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 57 DEL 05/07/2023**

Letto confermato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
f.to **Dott. Bruno Barillaro**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to **Dott.ssa Amalia Maria Barresi**

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo On-line de Comune di Oppido Mamertina e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
Oppido mamertina li,

**Il Responsabile delle Pubblicazioni**  
D.ssa Stefania Bruno

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**  
(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Contestualmente all'affissione all'Albo gli estremi della presente deliberazione sono inclusi, in data odierna, nell'elenco prot.n. \_\_\_\_\_ trasmesso ai capigruppo consiliari.

Oppido Mamertina li,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to **Dott.ssa Amalia Maria Barresi**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo On-Line e che la stessa è divenuta esecutiva

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Oppido mamertina li,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to **Dott.ssa Amalia Maria Barresi**

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to **Dott.ssa Amalia Maria Barresi**

Oppido Mamertina li,